

— la ricorrente rileva inoltre che la 9^a clausola dell'accordo non può essere qualificata quale restrizione relativa all'oggetto e che la Commissione non ha dimostrato, come avrebbe dovuto, l'esistenza, attuale o potenziale, di effetti restrittivi che possono violare le regole di concorrenza.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del Trattato e della relativa normativa di attuazione:

— la ricorrente considera che la decisione viola il diritto dell'Unione, essendo inficiata dai seguenti vizi:

a) errore manifesto di valutazione dei fatti e della prova e insufficienza probatoria, dato che la Commissione valuta e interpreta erroneamente i dati addotti dalle parti nel procedimento e, di conseguenza, non deduce dalle prove versate agli atti le conclusioni più plausibili;

b) errore nell'interpretazione dell'articolo 101 TFUE e, di conseguenza, violazione di tale disposizione, in quanto la Commissione, in modo infondato ed erroneo, ha qualificato le parti come concorrenti potenziali nella generalità dei mercati asseritamente inclusi nell'ambito dell'obbligo di non concorrenza di cui trattasi, che non potrebbe qualificarsi come restrizione relativa all'oggetto, e non ha dimostrato la produzione di alcun effetto;

c) violazione dell'obbligo di indagine e di pronuncia, posto che la decisione non rettifica né contesta gli argomenti pertinenti presentati dalle parti, in particolare per quanto riguarda la portata della clausola di non concorrenza;

d) violazione del principio *in dubio pro reo*, dato che la Commissione dà per certi fatti sfavorevoli alla ricorrente sui quali sussistono dubbi rilevanti e relativamente ai quali la stessa Commissione non ha alcuna certezza;

e) violazione dei principi al cui rispetto si è obbligata la Commissione nell'applicazione delle ammende, concretamente di quanto esposto nel paragrafo 13 dei suoi orientamenti su tale materia, in quanto la Commissione ha calcolato l'importo dell'ammenda per la generalità dei mercati delle comunicazioni elettroniche, a prescindere dalla circostanza che essi fossero o meno situati nella Penisola iberica, ignorando altresì il fatto che, in ogni caso, l'asserita infrazione era cessata dopo il 29 ottobre 2010;

f) violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto delle circostanze della presente causa e dei criteri che devono essere osservati nell'applicazione delle ammende.

Ricorso proposto il 16 aprile 2013 — Ferracci/Commissione

(Causa T-219/13)

(2013/C 164/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italia) (rappresentanti: A. Nucara e E. Gambaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare, a norma dell'art. 263 TFUE, la Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012;

— condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene presentato contro la decisione C(2012) 9461 final della Commissione, del 19 dicembre 2012, che dichiara incompatibile con il mercato interno, senza peraltro ordinarne il recupero, gli aiuti concessi, sulla base dell'esenzione dalla tassa comunale sugli immobili (ICI), ad enti non commerciali destinati allo svolgimento di talune attività, e che dichiara non costitutivi di aiuto di Stato il trattamento favorevole concesso alla Chiesa e ad alcune associazioni sportive tramite l'art. 149 del Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR), nonché l'esenzione dall'IMU (Imposta Municipale Propria) concessa a taluni enti destinati allo svolgimento di specifiche attività.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione, nonché erronea interpretazione, dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

— Si afferma a questo riguardo che la convenuta, nonostante abbia ritenuto violati gli artt. 107 e 108 del TFUE, non ha ordinato il recupero del suddetto aiuto di Stato. Al riguardo, il ricorrente ritiene che non sussista alcuna circostanza eccezionale che possa condurre a un'impossibilità assoluta di effettuare il recupero e, in ogni caso, tale impossibilità assoluta non è stata provata.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 107, primo comma, TFUE.

— Si afferma a questo riguardo che nella decisione impugnata la convenuta ha ritenuto che la misura di aiuto attuata dalla Repubblica italiana tramite l'art. 149, quarto comma, del TUIR non integri la fattispecie di aiuto di Stato ai sensi del TFUE. In particolare, la convenuta ha ritenuto non sussistere alcun vantaggio selettivo; il ricorrente ritiene, al contrario, che la norma in questione fornisca un vantaggio selettivo agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alle associazioni sportive dilettantistiche e soddisfi altresì tutte le altre condizioni di esistenza di un aiuto di Stato ex art. 107, primo comma, TFUE.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 107, primo comma, TFUE.

— Si afferma a questo riguardo che, nella decisione impugnata, la convenuta ha ritenuto che la misura di aiuto attuata dalla Repubblica italiana tramite la cosiddetta Esenzione IMU non integri la fattispecie di aiuto di Stato ai sensi del TFUE. In particolare, la convenuta ha ritenuto che i beneficiari dell'Esenzione IMU non siano «imprese». Il ricorrente, al contrario, ritiene che i beneficiari siano imprese ai sensi del diritto comunitario e che siano soddisfatte tutte le condizioni di esistenza di un aiuto di Stato ex art. 107, primo comma, TFUE.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 296 del TFUE.

— Si ritiene a questo riguardo che la decisione contestata debba essere annullata in considerazione della motivazione carente ivi contenuta in relazione a tutti i motivi di ricorso sopra esposti, in violazione dell'art. 296 del TFUE.

Ricorso proposto il 15 aprile 2013 — B&S Europe/Commissione

(Causa T-222/13)

(2013/C 164/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Business and Strategies in Europe (Bruxelles, Belgio)
(rappresentante: L. Bihain, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di annullamento e, di conseguenza, annullare l'atto impugnato;

— inoltre, imporre alla Commissione europea di ammettere la ricorrente nell'elenco ristretto dei candidati destinati a partecipare alle gare d'appalto nell'ambito del contratto EuropeAid/132633/C/SER/multi, lot 7: Governance and home affairs (Governance e affari interni);

— condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione, in particolare nei limiti in cui impone un obbligo di coerenza, del principio di rispetto del contraddittorio, nonché sulla violazione del legittimo affidamento della ricorrente e del principio di equità, commessa dalla Commissione per la prima volta, nella sua lettera del 2 aprile 2013 successiva alla sua decisione del 15 febbraio 2013, nell'escludere in quanto inammissibile il progetto n. 25, proposto dalla ricorrente per soddisfare il criterio della capacità tecnica, rendendo quindi il numero di progetti ammissibili in quanto progetti di riferimento inferiore al numero minimo necessario.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del punto 2.4.11.1.3, secondo comma, della Guida pratica sulle procedure contrattuali nel quadro delle azioni esterne dell'Unione europea, nonché del chiarimento A 47 fornito per il bando di gara, in quanto la Commissione avrebbe interpretato in modo errato la nozione di progetti di riferimento ammissibili per soddisfare il criterio di selezione relativo alla capacità tecnica del candidato.

Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commissione

(Causa T-353/08) ⁽¹⁾

(2013/C 164/41)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 301 del 22.11.2008.